

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA

Via Roma, 58 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)

Tel. 0481-774311 Fax 0481-774333 PEC bonificavg@legalmail.it

* * *

N. Utenza: XX/2025

CONVENZIONE

regolante le condizioni per la concessione per un attraversamento aereo staffato su ponte e un parallelismo con tubazione dn 50 mm. del canale Principale Dottori di proprietà del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia in Comune Sagrado (GO);

* * *

Tra

il **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA**, con sede in Via Roma n° 58, 34077 Ronchi dei Legionari (GO) - C.F. 90007040315, rappresentato dal Direttore dott. Daniele Luis, nato a Gorizia (GO) il 27/09/1976 C.F. LSUDNL76P27E098U residente per la carica in Via Roma n° 58 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO) - (di seguito "CONCEDENTE"),

e

il **COMUNE DI SAGRADO** con sede legale in Sagrado (GO), Via Dante Alighieri n° 19 - C.F. 80002010314, rappresentato - omissis - il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta (di seguito "CONCESSIONARIO"),

premesso

che con nota pec dd. 08/11/2024 il Comune di Sagrado chiede l'autorizzazione per un attraversamento aereo staffato su ponte e un

parallelismo con tubazione dn 50 mm. del canale Principale Dottori, opera rientrante nei lavori di realizzazione di collegamento dati in Fibra Ottica tra la sede Municipale del Comune di Sagrado e la nuova sede della Protezione Civile in via Jambo;

che il canale Principale Dottori è individuato dalla p.c. 321/3 f.m. 9 del C.A. e C.C. di Sagrado di iscritta proprietà del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia ed è classificato, ai sensi della L.R. 11/2015, come corso d'acqua in classe 4, per cui la competenza e le funzioni sono attribuite ai Consorzi di Bonifica, tra cui il rilascio dell'autorizzazione idraulica;

che con nota Prot. 2461 dd. 21/11/2024 il Consorzio di Bonifica ha rilasciato l'autorizzazione idraulica dd. 21/11/2024 per la realizzazione delle opere sopra descritte con le relative prescrizioni;

visto il *“Regolamento per la disciplina delle concessioni e delle autorizzazioni dei beni di proprietà del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia o della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico in gestione al Consorzio stesso ai sensi del R.D. 368/1904, della L.R. 28/2002 e della L.R. 11/2015”*, approvato con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 78/22 dd. 28/04/2022 che prevede per la presente tipologia di utilizzo una durata massima del rapporto concessorio di anni 30 (trenta);

vista la Delibera della Deputazione Amministrativa n. 49/23 dd. 09/03/2023 che ha per titolo *“Determinazione canoni e rimborsi spese per l'utilizzo a domanda individuale di beni del Demanio Idrico Regionale e di proprietà dei Consorzio di Bonifica: adozione tariffari 2023-2025”* con la quale si adottano gli allegati tariffari A), B) e C), riferiti

rispettivamente: Allegato A): corsi d'acqua di classe 2, come definiti dall'art. 4 della L.R. 11/2015; Allegato B): utilizzo a domanda individuale di beni del Demanio Idrico Regionale in gestione ai sensi del R.D. 368/1904, L.R. 28/2002 e L.R. 11/2015, nonché di proprietà dei Consorzi di Bonifica associati; Allegato C): oneri per spese di istruttoria;

atteso che, in applicazione del tariffario generale di cui sopra, viene stabilito il pagamento "una tantum" di € 50,00 (cinquanta/00) per spese di istruttoria e il canone annuo in € 104,80 (centoquattro/80);

precisato che il canone per l'anno 2025 è stato calcolato dalla data della stipula della presente mentre per gli anni successivi sarà aggiornato applicando l'indice Istat;

che la Deputazione Amministrativa consorziale con delibera n. 67/25 dd. 16/04/2025 ha approvato la bozza della presente convenzione che regola i rapporti tra Concedente e Concessionario;

ritenuto pertanto di poter rilasciare al Comune di Sagrado la concessione per un attraversamento aereo staffato su ponte e un parallelismo con tubazione dn 50 mm. del canale Principale Dottori, opere rientranti nei lavori di realizzazione di collegamento dati in Fibra Ottica tra la sede Municipale del Comune di Sagrado e la nuova sede della Protezione Civile in via Jambo al canone annuo indicizzato di € 104,80 (centoquattro/80) per un periodo di anni 30 (trenta) a partire dalla data di stipula della presente alle condizioni previste dalla convenzione e che è fatto obbligo al concessionario di osservare, pena la decadenza della presente concessione;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

Il Concedente, per quanto di sua competenza e fatti salvi i diritti di terzi, concede al Concessionario la concessione per il mantenimento di un attraversamento aereo staffato su ponte e di un parallelismo con tubazione dn 50 mm. del canale Principale Dottori di proprietà del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia in Comune di San Canzian d'Isonzo (GO), opera rientrante nei lavori di realizzazione di collegamento dati in Fibra Ottica tra la sede Municipale del Comune di Sagrado e la nuova sede della Protezione Civile in via Jambo.

La proprietà è così individuata:

C.A. di Sagrado

C.C. di Sagrado

p.c.	F.M.	coltura	sup.	P.T.	c.t.
321/3	9	acque fondiario	6344	102	13°

di iscritta proprietà del Consorzio di Bonifica come evidenziato nell'allegata corografia e mappa catastale facenti parte integrante della convenzione.

Art. 2

Prescrizioni tecniche ed operative

È fatto obbligo al Concessionario di mantenere le misure e le caratteristiche specificate nell'elaborato progettuale inviato, nonché di osservare le prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione idraulica dd. 21/11/2024 rilasciata dal Concedente.

Qualora le opere non dovessero corrispondere a quanto previsto in

progetto, discostandosene in modo da non rispettare sia pure in minima parte le presenti norme, dovrà redigersi verbale di constatazione con espressa diffida al Concessionario dal mettere in ripristino lo stato dei luoghi.

Al termine dei lavori le aree dovranno essere ripristinate, livellate e lasciate sgombre dai materiali eventualmente sopra depositati.

Il presente atto non vincola in alcun modo la facoltà piena ed insindacabile del Concedente che si riserva di apportare, ove le esigenze idrauliche lo richiedessero, modifiche di qualsiasi specie alla concessione, senza che il Concessionario possa opporsi in alcun modo. In tal caso il Concedente potrà in ogni tempo, a suo giudizio insindacabile, modificare la convenzione in tutto od in parte, e anche revocarla, con preavviso di 90 giorni da darsi mediante lettera raccomandata al Concessionario senza perciò questi possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese a compensi di nessun genere.

Il Concessionario nel periodo designato dal suddetto preavviso, dovrà provvedere a sua cura e spese alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dal Concedente con suo giudizio insindacabile. In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto di Ufficio a spese del Concessionario. Analogamente sarà proceduto nei casi di cessazione per scadenza, rinuncia o decadenza.

Tutti i lavori occorrenti all'esecuzione del progetto verranno eseguiti a perfetta regola d'arte e a totale cura, spese e responsabilità del Concessionario e saranno realizzati secondo gli accordi che verranno di

volta in volta convenuti con il Concedente per quanto riguarda il tempo ed il modo di svolgimento.

Per l'esecuzione delle opere in progetto saranno adottati i migliori accorgimenti suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza, allo scopo di garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a persone o a cose.

Art. 3

Manutenzione delle opere

Sono a carico del Concessionario l'ordinaria e la straordinaria manutenzione delle opere realizzate per tutta la durata della presente concessione.

In caso di interventi sulle opere realizzate, sarà obbligo del Concessionario ripristinare lo stato dei luoghi a perfetta regola d'arte.

Art. 4

Osservanza delle prescrizioni normative e regolamentari

Il Concessionario è obbligato a rispettare le leggi e i regolamenti in materia di sicurezza, di polizia idraulica nonché tutte le prescrizioni che verranno impartite dal personale consorziale.

Art. 5

Inosservanza dei divieti e delle prescrizioni

L'inosservanza da parte del Concessionario anche di un solo divieto o di un solo obbligo tra quelli menzionati nei precedenti articoli ne comporterà la decadenza dalla concessione ovvero, laddove per qualsivoglia causa questa non avesse luogo, la sua automatica risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 6

Revoca o recesso dalla concessione

Il mancato adempimento alle norme e prescrizioni di cui all'art. 2 e fermo restando quanto previsto nel precedente art. 5, il Consorzio potrà revocare o recedere in ogni tempo dalla Concessione, senza che il Concessionario possa pretendere alcunché a titolo di danno o indennizzo, quando, ad avviso delle competenti Autorità o del medesimo Consorzio, sia necessario dare corso a qualsiasi opera, anche di sola modifica di quelle già esistenti, volta alla migliore tutela degli interessi idraulici e ambientali o per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.

Art. 7

Operatività delle cause di decadenza, revoca, recesso e risoluzione della concessione

La decadenza e la risoluzione della concessione opereranno automaticamente per effetto del solo verificarsi delle circostanze sopra previste, salvo che il Consorzio, una volta giunto a conoscenza delle stesse, entro i successivi trenta giorni non dichiari espressamente per iscritto di rinunciare ad avvalersene.

Il recesso e la revoca dalla concessione opereranno di pieno diritto per effetto della sola ricezione della comunicazione scritta con la quale il Consorzio manifesterà al Concessionario la volontà di avvalersene.

Nelle predette ipotesi di cessazione del rapporto, il Concessionario dovrà restituire l'area e tutto ciò che costituisce oggetto della concessione entro i successivi 90 (novanta) giorni; in mancanza, il Concessionario dovrà al Consorzio un indennizzo pari al 95% (novantacinqueper cento) del corrispettivo a quella data applicato ai sensi del successivo art. 9, oltre

ad una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) dell'intero predetto corrispettivo, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Consorzio.

Art. 8

Responsabilità e manleva

Il Concessionario si obbliga a risarcire, manlevare e tenere comunque indenne il Consorzio per qualunque danno che potesse derivare alla proprietà consorziale, così come a persone o a cose, anche di terzi, a causa di eventi in qualunque modo dipendenti, sia dalla costruzione e manutenzione dell'opera, sia dall'esercizio della medesima.

Il Concessionario inoltre si obbliga a tenere sollevato il Concedente da qualunque danno a persone o a cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che provenissero da terzi per il fatto del presente consenso.

Resta convenuto ed inteso che in qualsiasi evenienza il Concessionario sarà il solo responsabile della stabilità e buona esecuzione delle opere, riconoscendo che il verbale di constatazione, di cui sopra, non conferisce alcuna responsabilità al Concedente.

Nel caso che eventuali incidenti, nelle fasi di realizzazione, manutenzione ed utilizzo delle opere, comportino rischio di inquinamento di varia natura a danno dell'opera idraulica (canale denominato n. 12 di bonifica) e della fauna ittica, il Concessionario assume tutte le responsabilità sia civili che penali, liberando il Concedente da ogni colpevolezza.

Art. 9

Durata ed eventuale rinnovo

La convenzione avrà durata di anni trenta (30) a partire dalla data della

presente convenzione.

Sei mesi prima della scadenza della presente convenzione il Concessionario potrà chiederne il rinnovo previa richiesta scritta obbligandosi fin d'ora ad effettuare successivamente il versamento del canone annuale che risulterà all'epoca, rivalutato a giudizio insindacabile del Concedente, nel rispetto delle norme allora vigenti.

In assenza di tale prassi il Concessionario si obbliga, a sua cura e spese ed entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza, ad eseguire tutti gli interventi atti al ripristino dello stato dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dal Concedente, rendendosi inoltre responsabile di tutti gli eventuali danni, diretti o indiretti, che per effetto di tale rimozione venissero arrecati alla proprietà consorziale.

Art. 10

Canone e spese di istruttoria

In conformità alla Delibera della Deputazione Amministrativa n° 49/23 dd. 09/03/2023 è stabilito il pagamento "una tantum" di € 50,00 (cinquanta/00) per spese di istruttoria mentre il canone per l'anno 2025 è fissato in € 104,80 (centoquattro/80) e lo stesso s'intende sin d'ora aumentato per ciascuno degli anni successivi di una percentuale pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Resta salvo il diritto del Consorzio di applicare un maggiore adeguamento in dipendenza delle eventuali variazioni dei canoni consorziali, nel qual caso il Consorzio comunicherà al Concessionario l'entità dell'adeguamento, che s'intenderà accettato dal Concessionario salvo che

questi comunichi entro i successivi trenta giorni di voler recedere dalla Concessione, fermi restando tutti gli obblighi di rimessione in stato pristino a suo carico.

Il canone, come sopra determinato o adeguato, dovrà essere corrisposto anticipatamente per l'intero anno ed entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun periodo annuale. In mancanza, decorsi tre mesi dalla scadenza, la Concessione si intenderà automaticamente decaduta o comunque risolta ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza alcuna necessità di messa in mora.

Art. 11

Supervisione e vigilanza

Il personale dipendente del Concedente potrà accedere liberamente all'area concessa per visite di ispezione e controllo al fine di segnalare eventuali situazioni di pericolo alle proprietà consorziali.

La vigilanza su detta opera e l'osservanza delle condizioni contenute nella presente convenzione rimangono comunque a carico del Concessionario.

Art. 12

Validità della convenzione

L'efficacia del presente atto è condizionata al rilascio da parte degli Enti competenti di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari.

La presente convenzione sarà valida ed impegnativa per le parti dal momento della firma della stessa.

Art. 13

Incedibilità della concessione

La concessione non potrà, per qualsivoglia titolo o causa, essere ceduta o passata a terzi senza l'assenso scritto del Concedente.

Art. 14

Registrazione

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso e le spese saranno a carico del Concessionario.

Art. 15

Informativa per la gestione dei dati

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (per es. dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti e inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati al fine esclusivo di gestire i rapporti contrattuali scaturenti dalla presente convenzione.

Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata, nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR, ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.

Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Titolari del trattamento dei dati ai fini del presente atto sono il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia ed il Comune di San Canzian d'Isonzo, così come costituite in testa al presente atto; il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali per il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia indirizzo mail dpo@pianuraisontina.it, per il Comune di Sagrado indirizzo mail _____.

Redatto in unica copia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ronchi dei Legionari lì, _____

* * *

PER IL CONCEDENTE

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA

IL DIRETTORE

dott. Daniele Luis

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

* * *

PER IL CONCESSIONARIO

COMUNE DI SAGRADO

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

* * *

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Concessionario dichiara di avere presa attenta lettura e di approvare espressamente le clausole sub 4 (Osservanza delle prescrizioni normative e regolamentari), 5 (Inosservanza dei divieti e delle prescrizioni), 6 (Revoca o recesso dalla convenzione), 7 (Operatività delle cause di decadenza, revoca, recesso e

risoluzione della concessione), 8 (Responsabilità e manleva), 9 (Durata ed eventuale rinnovo), 10 (Canoni e spese di istruttoria).

PER IL CONCESSIONARIO

COMUNE DI SAGRADO

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Allegati:

- corografia
- mappa catastale

* * * fine * * *